



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 366/10

di iniziativa del Consigliere G. GIUDICEANDREA recante:

"Legge 34/1974 e legge 60/2006. Norme per la corretta applicazione sul territorio regionale"

relatore: M. MIRABELLO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	24/09/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	24/09/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

## Testo del Provvedimento

P. L. 366-10 - testo pag. 3  
*Legge 34/1974 e legge 60/2006. Norme per la corretta applicazione sul territorio regionale*

## Normativa citata

Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 pag. 9  
*relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (Testo rilevante ai fini del SEE)*

L. 8 febbraio 2006, n.60 pag. 18  
*Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico*

L. 12 febbraio 1974, n. 34 pag. 19  
*Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a concedere un contributo speciale all'istituto postelegrafonici*

L. 25 agosto 1988, n.376 pag. 21  
*Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico*

L. 14 febbraio 1974, n. 37 pag. 22  
*Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico*

D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 – art. 169 pag. 23  
*Nuovo codice della strada*

Ordinanza Ministero della Salute - 6 agosto 2013 pag. 26  
*Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani*

## Documentazione citata

Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1.3.2004, prot. n. 653/2004 pag. 30

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 366/10<sup>^</sup>

3<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE

2<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria


X Legislatura

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 38800 del 24.09.2018

Classificazione 02.05



“Legge 34/1974 e legge 60/2006. Norme per la corretta  
applicazione sul territorio regionale.”

Proposta di Legge Regionale

presentata dall'On. Giuseppe Giudiceandrea

## RELAZIONE

In Italia, contrariamente a quanto accade negli altri paesi dell'Unione Europea, la consapevolezza dei cittadini riguardo al diritto di accesso e di movimentazione dei cani-guida per non vedenti, è molto limitata, malgrado la legislazione nazionale, regionale e comunitaria, nonché gli sforzi delle associazioni di categoria.

Questa diffusa superficialità spesso degenera in atteggiamenti ostruzionistici basati su sciocchi preconcetti (relativi per esempio alla presunta "pericolosità comportamentale o sanitaria" di un cane-guida), o in atteggiamenti che mettono in seria difficoltà la persona non vedente che si ritrova spesso emarginata, o in alcuni casi di rimanere persino aggredita.

Il cane guida rappresenta gli "occhi" del non vedente e quindi non deve essere allontanato dal diversamente abile visivo che accompagna. Esso non solo è addestrato a "fare il cane-guida" (cioè caratterizzato da un'indole tranquilla, appositamente selezionata per essere ulteriormente di supporto al successivo addestramento), ma anche a non sporcare, è inoltre senza ombra di dubbio vaccinato (o non sarebbe abilitato a fare il cane-guida) e, infine, in qualità di cane da lavoro non deve essere disturbato/aggredito.

Chiariamo quindi i concetti normativi che dovrebbero essere ritenuti indiscutibili per evitare discriminazioni e limitazioni alla piena autonomia dei non vedenti.

Il cane-guida, il non vedente e i loro diritti.

**Discriminare un non vedente per il fatto che sia accompagnato da un cane-guida è punibile dalla legge.**

La materia è stata trattata per la prima volta in Italia con l'emanazione della legge n.34 del 1974 modificata nel 2006 dalla legge n.60.

Non solo la normativa italiana prevede che i gestori dei mezzi di trasporti e i titolari di esercizi che "impediscono od ostacolano, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida" siano soggetti a multe dai 500 ai 2.500 euro, ma sancisce anche che un cane-guida:

- può entrare in qualunque esercizio aperto al pubblico (L. n. 34/1974)
- è escluso dai divieti relativi al non permettere l'accesso degli animali in spiaggia, parimenti ai cani destinati "al salvamento": in poche parole, lui può accedere anche in spiaggia (L. n. 34/1974)
- è in genere esonerato dall'obbligo di portare la museruola a meno che non sia richiesto in una data situazione (L. n. 34/1974)
- è esonerato dall'obbligo di avere al seguito paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni (come rintracciabile anche in molti regolamenti comunali)
- è esonerato dal pagamento del biglietto per i mezzi pubblici (L. n. 34/1974)
- può accompagnare il non vedente anche su traghetti e aerei, in Italia e all'estero (Reg.CE n. 1107/2006 e L. n. 34/1974)
- può viaggiare alloggiato sul sedile posteriore insieme al non vedente assoluto da esso accompagnato, in quanto "l'animale domestico di indole particolarmente tranquilla e come tale adeguata alle incombenze cui esso è appositamente addestrato", senza che ciò costituisca in alcun modo violazione dell'art. 169 c. 6 del Codice (Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 653/2004).

Si segnala inoltre che l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 all'art. 5 espressamente ha escluso l'uso della museruola e del guinzaglio ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Per quanto concerne poi il cane guida le leggi 14/02/74 n.37 e 25/08/88 n.376, disciplinano – rispettivamente – la facoltà di accesso dei ciechi muniti del proprio cane guida nei mezzi di

trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico. Alla luce dei principi costituzionali della libertà di circolazione e delle pari opportunità, si può affermare che l'accesso del cane guida è da ritenersi consentito in tutti i luoghi pubblici (uffici, scuole ed ospedali) ed anche in luoghi privati – aziende, negozi ecc., in cui sia previsto l'ingresso di soggetti terzi, generalmente considerati "pubblici".

In via interpretativa, dunque, si può concludere che, ove non sia espressamente vietato da apposite e motivate normative, la persona non vedente, potrà liberamente farsi accompagnare dal proprio cane in ogni ambiente ed ufficio pubblico od aperto al pubblico. Le motivate eccezioni potranno quindi riguardare valori generali prevalenti quali la salute, l'incolumità e l'igiene di una pluralità di persone (ad esempio la frequentazione degli ospedali).

Naturalmente l'accesso dei cani guida in questi ambienti aperti al pubblico richiede il pieno controllo della persona non vedente sull'animale, sia in ordine alla sua disciplina sia alla sua igiene.

*Art.1**(Modalità di intervento, finalità e scopi)*

1. La Regione Calabria, con la presente legge adotta ogni provvedimento necessario posto a suo carico dagli obblighi rinvenienti dalla corretta applicazione delle L.34/1974 e L. 60/2006 e successive modificazioni.
2. La Regione Calabria infatti, attraverso la puntuale applicazione delle norme e disposizioni contenute nelle leggi, ne ribadisce da una parte i valori e i principi ispiratori monitorando altresì, dall'altra e rimuovendo a questo fine, ogni eventuale violazione della norma.
3. La Regione Calabria organizza con iso-risorse la divulgazione di tali normative, di concerto con le CCIAA e tutti i comuni delle cinque province.  
Ad esse, sarà demandato il compito di informare tutti gli esercenti di attività pubbliche, gli enti e quant'altro abbia relazioni con il pubblico. Le comunicazioni avverranno nei metodi meglio consoni alle CCIAA ed ai Comuni. (mail, comunicati stampa, etc.), e dovranno contenere sia le normative in vigore sia le sanzioni stabilite dalle stesse.
4. A questo fine la Regione Calabria, emana la presente legge in armonia alle norme nazionali e comunitarie, nel rispetto delle competenze ad essa assegnate.

*Art.2**(Giornata regionale del cane guida)*

Il 16 ottobre di ogni anno, si celebra la giornata nazionale del cane guida.

Nella stessa data la Regione Calabria istituisce la "giornata regionale del cane guida"

Anche la Regione Calabria, pertanto, parteciperà ad eventuali manifestazioni svolte nel territorio regionale per far sì che tale evento possa essere sensibilizzante per l'opinione pubblica sull'accettazione di questo importante "amico a quattro zampe" che per i non vedenti è un imprescindibile strumento di autonomia e di mobilità, e consentirà anche di ricordare i validi strumenti normativi di cui si dispone.

Nella stessa giornata, su tutto il territorio regionale, sarà obbligatorio l'esibizione presso le pubbliche amministrazioni e le scuole di ogni ordine e grado di poster, materiale informativo e divulgativo, anche con mail o fax, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia e sulle sanzioni a cui si andrebbe incontro.

Della cosa sarà responsabile coordinatore l'Assessore alle Politiche Sociali, in mancanza il DG pro tempore.

*Art. 3**(Risorse)*

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, la Regione Calabria provvederà con risorse umane e strumentali già disponibili e senza oneri aggiuntivi.

*Art.4**(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

*Art.5*  
(Obbligo di comunicazione)

E' fatto obbligo, dal giorno della pubblicazione della stessa nel BURC, agli organi responsabili, all'Assessorato delle Politiche Sociali o in mancanza al DG pro tempore, della immediata comunicazione della norma agli enti pubblici diffusi sul territorio regionale (comuni, provincie etc.), alle CCIAA provinciali e alle Aziende Sanitarie e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

## Relazione finanziaria

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale e organizzativo previsto in iso-risorse, non sono previsti oneri, né occorre impegnare fondi ulteriori o diversi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria. (Art. 1 Comma 3) (Art.3)

## Quadro di riepilogo analisi economica finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: pl "Legge 34/1974 e legge 60/2006. Norme per la corretta applicazione sul territorio regionale."

Tab.1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spesa	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	La Regione Calabria organizza con iso-risorse la divulgazione di tali normative, di concerto con le CCIAA e tutti i comuni delle cinque province. (Art. 1 Comma 3) non sono previsti oneri, né occorre impegnare fondi ulteriori o diversi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.	I	P	0,00
2	Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, la Regione Calabria provvederà con risorse umane e strumentali già disponibili e senza oneri aggiuntivi. (Art. 3) non sono previsti oneri, né occorre impegnare fondi ulteriori o diversi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.	I	p	0,00
3				

Tab.2 - Copertura finanziaria:

n. U/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
//	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00



Re. 24/OP/2018

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) n. 1107/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 5 luglio 2006****relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Tutti i cittadini dovrebbero beneficiare del mercato unico dei servizi aerei. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, dovuta a disabilità, età o altri fattori, dovrebbero pertanto avere la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione. Ciò si applica al trasporto aereo così come agli altri aspetti della vita.

(2) Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dovrebbero quindi avere accesso al trasporto e non essere escluse a causa della loro disabilità o mancanza di mobilità, se non per motivi giustificati di sicurezza previsti dalla legge. Prima di accettare prenotazioni da persone con disabilità o a mobilità ridotta, i vettori aerei, i loro agenti e operatori turistici dovrebbero compiere tutti gli sforzi ragionevoli per verificare se sussistono motivi giustificati di sicurezza che impediscano di accogliere queste persone a bordo dei relativi voli.

(3) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sugli altri diritti dei passeggeri stabiliti dalla normativa comunitaria, in particolare dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» <sup>(3)</sup>, e dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato <sup>(4)</sup>. Qualora lo stesso caso dia origine allo stesso diritto al rimborso o a una nuova prenotazione, previsti da uno degli atti legislativi summenzionati come pure dal presente regolamento, la persona interessata dovrebbe essere autorizzata ad esercitare tale diritto una volta sola, a sua discrezione.

(4) Per offrire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini, è necessario fornire assistenza, con l'impiego del personale e delle attrezzature necessarie, negli aeroporti e a bordo degli aeromobili in modo da soddisfare le loro esigenze specifiche. Per favorire l'inclusione sociale, l'assistenza in questione dovrebbe essere fornita alle persone interessate senza costi addizionali.

(5) L'assistenza fornita negli aeroporti situati nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato dovrebbe, tra l'altro, permettere alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di spostarsi da un determinato punto di arrivo in un aeroporto ad un aeromobile e dall'aeromobile a un determinato punto di partenza dall'aeroporto, incluso l'imbarco e lo sbarco. Tali punti dovrebbero essere ubicati almeno agli ingressi principali dei terminal, presso i banchi dell'accettazione, nelle stazioni ferroviarie, delle ferrovie urbane, delle metropolitane e degli autobus, nei posteggi dei taxi e negli altri terminali, nonché nei parcheggi degli aeroporti. L'assistenza dovrebbe essere organizzata in modo da evitare interruzioni e ritardi, assicurando livelli di servizio elevati ed equivalenti in tutta la Comunità e ottimizzando le risorse, indipendentemente dall'aeroporto o dal vettore aereo coinvolto.

<sup>(1)</sup> GU C 24 del 31.1.2006, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 giugno 2006.

<sup>(3)</sup> GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

<sup>(4)</sup> GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.

- (6) A tal fine, la responsabilità di garantire un'assistenza di elevata qualità negli aeroporti dovrebbe spettare ad un organismo centralizzato. Tale responsabilità globale dovrebbe essere affidata ai gestori aeroportuali, a causa del ruolo centrale che svolgono nella fornitura di servizi negli aeroporti.
- (7) I gestori aeroportuali possono fornire direttamente l'assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta. In alternativa, in considerazione del ruolo positivo svolto in passato da taluni operatori e vettori aerei, i gestori aeroportuali possono appaltare a terzi la prestazione di assistenza, ferma restando l'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria, incluse quelle sugli appalti pubblici.
- (8) L'assistenza dovrebbe essere finanziata in modo da ripartire i costi equamente fra tutti i passeggeri che utilizzano un aeroporto ed evitare di scoraggiare il trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta. Si ritiene che la modalità di finanziamento più efficace sia un diritto applicato ad ogni vettore aereo che utilizza un determinato aeroporto, in proporzione al numero di passeggeri trasportati da e verso l'aeroporto in questione.
- (9) Onde garantire, in particolare, che i diritti applicati ai vettori aerei siano commisurati all'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta e che essi non servano a finanziare attività dei gestori diverse da quelle legate alla prestazione di tale assistenza, i diritti dovrebbero essere fissati e applicati in maniera pienamente trasparente. La direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare le disposizioni relative alla separazione contabile, dovrebbero pertanto essere applicate laddove ciò non contrasti con il presente regolamento.
- (10) Nell'organizzazione della prestazione di assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nonché della formazione del personale, gli aeroporti e i vettori aerei dovrebbero rispettare il documento 30, parte I, sezione 5, e relativi allegati della Conferenza europea dell'aviazione civile («ECAC»), in particolare il codice di buona condotta per l'assistenza a terra di persone a mobilità ridotta, riportato, al momento dell'adozione del presente regolamento, nel relativo allegato J.
- (11) Nella progettazione di nuovi aeroporti e terminal, come pure nell'ambito di ampi lavori di ristrutturazione, i gestori aeroportuali dovrebbero, ove possibile, tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta. Analogamente, i vettori aerei dovrebbero, ove possibile, tener conto di tali esigenze in sede di progettazione e di ammodernamento degli aeromobili.
- (12) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(2)</sup>, dovrebbe essere applicata rigorosamente, al fine di garantire il rispetto della vita privata delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, nonché di garantire che l'informazione richiesta serva unicamente ad ottemperare gli obblighi di assistenza fissati dal presente regolamento e non sia utilizzata contro i passeggeri che richiedono il servizio.
- (13) Tutte le informazioni essenziali fornite ai passeggeri del trasporto aereo dovrebbero essere fornite in formati alternativi accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta e dovrebbe esistere almeno nelle stesse lingue messe a disposizione degli altri passeggeri.
- (14) Qualora le sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o strumenti di assistenza vadano smarriti o danneggiati durante la gestione aeroportuale o durante il trasporto a bordo dell'aeromobile, il passeggero cui appartiene l'attrezzatura dovrebbe essere risarcito, in conformità con le norme della legislazione internazionale, comunitaria e nazionale.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero verificare e assicurare il rispetto del presente regolamento nonché nominare un apposito organismo incaricato di farlo applicare. La verifica non incide sul diritto delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta di ricorrere ai mezzi giudiziari di ricorso conformemente alla legislazione nazionale.
- (16) Se ritiene che il presente regolamento sia stato violato, è opportuno che la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta possa richiamare sulla questione l'attenzione del gestore aeroportuale o del vettore aereo interessato, a seconda del caso. Se non può ottenere soddisfazione in questo modo, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta dovrebbe poter presentare denuncia al gestore o ai gestori designati a questo fine dallo Stato membro interessato.
- (17) Le denunce in materia di assistenza presso gli aeroporti dovrebbero essere indirizzate al gestore o ai gestori nazionali designati per l'applicazione del presente regolamento dallo Stato membro in cui è situato l'aeroporto. Le denunce in materia di assistenza da parte di un vettore aereo dovrebbero essere indirizzate al gestore o ai gestori nazionali designati per l'applicazione del presente regolamento dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza di esercizio al vettore aereo.

<sup>(1)</sup> GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

- (18) Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema sanzionatorio in caso di violazione del presente regolamento e assicurare l'applicazione di dette sanzioni. Le sanzioni, che possono prevedere il pagamento di un indennizzo all'interessato, dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (19) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la garanzia di livelli di protezione ed assistenza elevati ed equivalenti in tutti gli Stati membri e la garanzia per gli operatori economici di condizioni armonizzate all'interno di un mercato unico, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (20) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (21) Il Regno di Spagna e il Regno Unito, in una dichiarazione comune concordata il 2 dicembre 1987 a Londra dai ministri degli Affari esteri dei due paesi, hanno stipulato degli accordi in vista di una maggiore cooperazione sull'uso dell'aeroporto di Gibrilterra, i quali a tutt'oggi non sono ancora operativi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce una serie di regole per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, sia per tutelarle dalla discriminazione che per garantire loro assistenza.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta che utilizzino o intendano utilizzare i servizi aerei passeggeri commerciali in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto, quando l'aeroporto è situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato.
3. Gli articoli 3, 4 e 10 si applicano anche ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo e diretti ad un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato, se il volo è effettuato da un vettore aereo comunitario.
4. Il presente regolamento non incide sui diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE e dal regolamento (CE) n. 261/2004.

5. Ogniquale volta le disposizioni del presente regolamento sono in conflitto con le disposizioni della direttiva 96/67/CE, si applica il presente regolamento.

6. Il presente regolamento si applica all'aeroporto di Gibrilterra ferme restando le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia in merito alla sovranità sul territorio dove è situato l'aeroporto.

7. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibrilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà attuata l'intesa contenuta nella dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito a tale data di messa in applicazione.

#### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «persone con disabilità» o «persone a mobilità ridotta»: qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;
- b) «vettore aereo»: un'impresa di trasporto aereo munita di valida licenza di esercizio;
- c) «vettore aereo operativo»: un vettore aereo che opera o intende operare un volo in virtù di un contratto con un passeggero o per conto di un'altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero;
- d) «vettore comunitario»: un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei <sup>(1)</sup>;
- e) «operatore turistico»: un organizzatore o venditore ai sensi dell'articolo 2, punti 2) e 3), della direttiva 90/314/CEE, escluso il vettore aereo;
- f) «gestore aeroportuale» o «gestore»: un ente incaricato in virtù della normativa nazionale di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali, coordinare e controllare le attività dei diversi operatori presenti in un aeroporto o in un sistema aeroportuale;

<sup>(1)</sup> GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

- g) «utente aeroportuale» una persona fisica o giuridica responsabile del trasporto aereo di passeggeri da o verso l'aeroporto in questione;
- h) «comitato degli utenti aeroportuali»: un comitato di rappresentanti degli utenti aeroportuali od organizzazioni che li rappresentano;
- i) «prenotazione»: il fatto che il passeggero sia in possesso di un biglietto o di un altro titolo che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'operatore turistico;
- j) «aeroporto»: qualsiasi area terrestre specificamente attrezzata per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili, comprendente installazioni ausiliarie che tali operazioni possono rendere necessarie per il traffico e i servizi aerei, comprese le installazioni necessarie per assistere i servizi aerei commerciali;
- k) «parcheggio aeroportuale»: un parcheggio entro i confini dell'aeroporto o sotto il diretto controllo del gestore aeroportuale, che serve direttamente i passeggeri che utilizzano detto aeroporto;
- l) «servizio aereo passeggeri commerciale»: un servizio di trasporto aereo di passeggeri effettuato da un vettore aereo con un volo di linea o non di linea offerto al pubblico a titolo oneroso, sia singolarmente sia come parte di un pacchetto.

#### Articolo 3

##### **Divieto di rifiutare il trasporto**

Un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta:

- a) di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeroporto al quale si applica il presente regolamento;
- b) di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in tale aeroporto, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione.

#### Articolo 4

##### **Deroghe, condizioni speciali e informazioni**

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 3, un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta, di accettare una prenotazione per una persona con disabilità o per una persona a mobilità ridotta o di imbarcarla:

- a) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti

dall'autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo in questione;

- b) se le dimensioni dell'aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta.

Qualora una prenotazione non sia accettata per i motivi indicati al primo comma, lettere a) o b), il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico compiono sforzi ragionevoli per proporre un'alternativa accettabile alla persona in questione.

Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco a causa della sua disabilità o mobilità ridotta e all'eventuale accompagnatore in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, viene offerto il diritto al rimborso o a un volo alternativo, come previsto dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004. Il diritto di scelta fra un volo di ritorno e un volo alternativo è condizionato al rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

2. Alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, primo comma, lettera a), il vettore aereo, il suo agente o un operatore turistico possono esigere che una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.

3. Un vettore aereo o un suo agente mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che applica al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilità dovute alle dimensioni dell'aeromobile. Un operatore turistico mette a disposizione le norme di sicurezza e le restrizioni per i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» che esso organizza, vende o propone.

4. Quando un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico esercita una deroga a norma dei paragrafi 1 o 2, egli informa immediatamente la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta delle ragioni ivi sottese. Su richiesta, il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico comunica tali ragioni per iscritto alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

#### Articolo 5

##### **Designazione dei punti di arrivo e di partenza**

1. In cooperazione con gli utenti aeroportuali, tramite il comitato degli utenti aeroportuali, ove presente, e le pertinenti organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, il gestore aeroportuale, tenendo conto delle condizioni locali, designa i punti di arrivo e di partenza all'interno del perimetro aeroportuale o in una zona sotto il controllo diretto del gestore aeroportuale sia all'interno che

all'esterno dei terminal, presso cui le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta possano agevolmente annunciare il proprio arrivo in aeroporto e chiedere assistenza.

2. I punti di arrivo e partenza di cui al paragrafo 1 sono segnalati in modo chiaro e vi sono messe a disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base sull'aeroporto.

#### Articolo 6

##### Trasmissione di informazioni

1. I vettori aerei, i loro agenti o gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per fare in modo di ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o a mobilità ridotta in tutti i loro punti vendita nel territorio degli Stati membri cui si applica il trattato, compresa la vendita per telefono o via Internet.

2. Quando un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico riceve una notifica di richiesta di assistenza almeno quarantotto ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata, egli trasmette le informazioni in questione almeno trentasei ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata:

- a) ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito; e
  - b) al vettore aereo effettivo, qualora la prenotazione non sia stata effettuata con il vettore in questione, salvo che l'identità del vettore aereo sia sconosciuta al momento della notifica, nel qual caso le informazioni sono trasmesse non appena praticabile.
3. In tutti i casi diversi da quelli del paragrafo 2, il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico trasmette le informazioni quanto prima possibile.
4. Non appena possibile dopo la partenza del volo, il vettore aereo effettivo comunica al gestore dell'aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato, il numero di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta presenti su detto volo che richiedono l'assistenza di cui all'allegato I, specificando la natura dell'assistenza necessaria.

#### Articolo 7

##### Diritto all'assistenza negli aeroporti

1. Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta si presenta in un aeroporto per un viaggio aereo, spetta al gestore aeroportuale garantire la prestazione dell'assistenza di cui all'allegato I, in modo che la persona possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione, a condizione che la richiesta di assistenza per le esigenze particolari della persona in questione siano state notificate al vettore aereo, al suo agente o

all'operatore turistico almeno quarantotto ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata. Tale notifica deve indicare anche il volo di ritorno, se il volo di andata e quello di ritorno sono stati acquistati con lo stesso vettore aereo.

2. Qualora sia richiesto l'utilizzo di un cane da assistenza riconosciuto, tale utilizzo sarà reso possibile purché ne sia fatta notifica al vettore aereo, al suo agente o all'operatore turistico, in conformità delle norme nazionali applicabili al trasporto di cani da assistenza a bordo degli aerei, ove tali norme sussistano.

3. In caso di mancata notifica a norma del paragrafo 1, il gestore compie tutti gli sforzi ragionevoli per offrire l'assistenza di cui all'allegato I in modo che la persona in questione possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a condizione che:

- a) la persona si presenti alla registrazione:
  - i) all'ora stabilita in anticipo e per iscritto (anche con mezzi elettronici) dal vettore aereo o dal suo agente oppure dall'operatore turistico; o
  - ii) qualora non sia stato stabilito un orario, almeno un'ora prima dell'ora di partenza pubblicata; o
- b) la persona arrivi a un punto designato all'interno del perimetro aeroportuale a norma dell'articolo 5:
  - i) all'ora stabilita in anticipo e per iscritto (anche con mezzi elettronici) dal vettore aereo o dal suo agente oppure dall'operatore turistico; o
  - ii) qualora non sia stato stabilito un orario, almeno due ore prima dell'ora di partenza pubblicata.

5. Qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta transiti in un aeroporto al quale si applica il presente regolamento, o sia trasferita da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per cui è in possesso di una prenotazione su un altro volo, spetta al gestore garantire la prestazione dell'assistenza di cui all'allegato I, in modo che la persona in questione possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione.

6. Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta arriva in un aeroporto al quale si applica il presente regolamento, spetta al gestore aeroportuale assicurare l'assistenza di cui all'allegato I, in modo che la persona in questione possa raggiungere il punto di partenza dall'aeroporto di cui all'articolo 5.

7. L'assistenza fornita corrisponde, nella misura del possibile, alle esigenze specifiche del singolo passeggero.

*Articolo 8***Responsabilità in materia di assistenza negli aeroporti**

1. Spetta al gestore aeroportuale garantire, senza oneri aggiuntivi, alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta l'assistenza di cui all'allegato I.
2. Il gestore può fornire direttamente l'assistenza. In alternativa, mantenendo la propria responsabilità e sempre in conformità delle norme di qualità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il gestore può subappaltare tale fornitura di servizi a una o più parti. In cooperazione con gli utenti dell'aeroporto, per il tramite del comitato degli utenti, ove presente, il gestore aeroportuale può sottoscrivere un tale contratto o contratti di propria iniziativa o su richiesta, anche del vettore aereo, tenendo conto dei servizi esistenti nell'aeroporto in questione. Qualora una richiesta del genere sia respinta, il gestore aeroportuale fornisce una giustificazione scritta.
3. Per finanziare tale assistenza, il gestore aeroportuale può, su una base non discriminatoria, applicare un diritto specifico ai vettori aerei che utilizzano l'aeroporto.
4. Il diritto specifico deve essere ragionevole, commisurato ai costi, trasparente e stabilito dal gestore aeroportuale, in collaborazione con gli utenti, per mezzo del comitato degli utenti aeroportuali dell'aeroporto, ove presente, o di altro soggetto adeguato. Il diritto è ripartito fra i vettori aerei che utilizzano un aeroporto in proporzione al numero totale di passeggeri che ciascuno di essi trasporta da e verso l'aeroporto in questione.
5. Il gestore aeroportuale separa i conti delle attività di assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta dai conti delle sue altre attività, conformemente alle normali prassi commerciali.
6. Il gestore aeroportuale mette a disposizione degli utenti aeroportuali, per il tramite del comitato degli utenti aeroportuali, ove presente, o di qualsiasi altro soggetto adeguato, nonché dell'organismo responsabile o degli organismi responsabili dell'applicazione di cui all'articolo 14, un resoconto annuale verificato dei diritti riscossi e dei costi sostenuti per quanto riguarda l'assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.

*Articolo 9***Norme di qualità per l'assistenza**

1. Ad eccezione degli aeroporti con un transito annuo di passeggeri commerciali inferiore a 150 000 unità, il gestore fissa norme di qualità per l'assistenza di cui all'allegato I e stabilisce le risorse necessarie per rispettarle, in collaborazione con gli utenti aeroportuali, mediante il comitato degli utenti aeroportuali, ove presente, e delle organizzazioni che rappresentano i passeggeri con disabilità e i passeggeri a mobilità ridotta.
2. Nel fissare dette norme, si terrà pienamente conto delle politiche e dei codici di condotta riconosciuti a livello

internazionale riguardanti l'agevolazione del trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta, in particolare il codice di buona condotta dell'ECAC per l'assistenza a terra di persone a mobilità ridotta.

3. Il gestore aeroportuale pubblica le proprie norme di qualità.
4. Un vettore aereo e il gestore aeroportuale possono concordare che, per i passeggeri che il vettore aereo in questione trasporta da e verso l'aeroporto, il gestore fornirà un'assistenza di livello superiore a quello previsto dalle norme di cui al paragrafo 1 o servizi supplementari rispetto a quelli elencati all'allegato I.
5. Per finanziare queste azioni, il gestore può applicare un diritto integrativo al vettore aereo oltre a quello di cui all'articolo 8, paragrafo 3, che deve essere trasparente, commisurato ai costi e stabilito previa consultazione con il vettore aereo interessato.

*Articolo 10***Assistenza da parte dei vettori aerei**

Il vettore aereo fornisce l'assistenza di cui all'allegato II senza oneri aggiuntivi alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta in transito, in arrivo o in partenza da un aeroporto al quale si applica il presente regolamento, a condizione che tale persona soddisfi le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4.

*Articolo 11***Formazione**

I vettori aerei e i gestori aeroportuali:

- a) assicurano che tutto il proprio personale, compreso il personale alle dipendenze di un subappaltatore, che fornisce un'assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta sia in grado di soddisfare le necessità di tali persone, a seconda della disabilità o dell'handicap motorio;
- b) forniscono una formazione incentrata sulla disabilità e sull'uguaglianza nei confronti della disabilità a tutto il personale che lavora in aeroporto a diretto contatto con i viaggiatori;
- c) assicurano che tutti i nuovi dipendenti ricevano una formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia.

*Articolo 12***Risarcimento in caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per agevolare la mobilità e dispositivi di assistenza**

Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per agevolare la mobilità o i dispositivi di assistenza vengano persi o

danneggiati durante la gestione in aeroporto o il trasporto a bordo degli aeromobili, il passeggero cui appartengono è risarcito in conformità di quanto prevede il diritto internazionale, comunitario e nazionale.

#### Articolo 13

### Inammissibilità di deroghe

Gli obblighi nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta stabiliti nel presente regolamento non sono soggetti a limitazioni o deroghe.

#### Articolo 14

### Organismo di applicazione e suoi compiti

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i voli in partenza o in arrivo negli aeroporti situati sul proprio territorio. Ove opportuno, tale organismo o tali organismi adottano le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, compreso il rispetto delle norme di qualità di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo o gli organismi designati.

2. Se del caso, gli Stati membri stabiliscono che l'organismo o gli organismi responsabili dell'applicazione, designati a norma del paragrafo 1, garantiscano altresì un'applicazione soddisfacente dell'articolo 8, anche per quanto concerne le disposizioni in materia di diritti, allo scopo di evitare la concorrenza sleale. Essi possono anche designare a tal fine un organismo specifico.

#### Articolo 15

### Procedura di reclamo

1. Se ritiene che il presente regolamento sia stato violato, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta può richiamare sulla questione l'attenzione del gestore aeroportuale o del vettore aereo interessato, a seconda del caso.

2. Qualora la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta non riesca a ottenere soddisfazione in tal modo, i reclami riguardanti una presunta infrazione del presente regolamento possono essere presentati presso l'organismo o gli organismi

designati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, o presso qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro.

3. Un organismo di uno Stato membro che riceva un reclamo rientrante nella sfera di responsabilità di un organismo designato di un altro Stato membro trasmette il reclamo a quest'ultimo organismo.

4. Gli Stati membri adottano misure per informare le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dei loro diritti istituiti dal presente regolamento e della possibilità di sporgere reclamo presso l'organismo o gli organismi designati.

#### Articolo 16

### Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modificazioni.

#### Articolo 17

### Relazioni

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° gennaio 2010 in merito al funzionamento e agli effetti del presente regolamento. Se del caso, la relazione è accompagnata da apposite proposte normative che attuano in modo più dettagliato le disposizioni del presente regolamento o lo modificano.

#### Articolo 18

### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 luglio 2008, ad eccezione degli articoli 3 e 4, che si applicano a decorrere dal 26 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI

## ALLEGATO I

**Assistenza sotto la responsabilità dei gestori aeroportuali**

Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di:

- comunicare il loro arrivo all'aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all'interno e all'esterno dei terminal di cui all'articolo 5,
- spostarsi da un punto designato al banco dell'accettazione,
- adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli,
- procedere dal banco dell'accettazione all'aeromobile, espletando i controlli per l'emigrazione, doganali e di sicurezza,
- imbarcarsi sull'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria,
- procedere dal portellone dell'aeromobile al posto a sedere,
- riporre e recuperare il bagaglio a bordo,
- procedere dal posto a sedere al portellone dell'aeromobile,
- sbarcare dall'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria,
- procedere dall'aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l'immigrazione e doganali,
- procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato,
- prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all'interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche,
- recarsi ai servizi igienici in caso di necessità.

Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta è assistita da un accompagnatore, questa persona deve, qualora ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in aeroporto nonché per l'imbarco e lo sbarco.

Gestione a terra di tutte le necessarie attrezzature per la mobilità, comprese le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.

Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con presidi comparabili potrebbe non essere fattibile.

Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno.

Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.

## ALLEGATO II

**Assistenza da parte dei vettori aerei**

Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale.

Oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due dispositivi di mobilità per persona con disabilità o persona a mobilità ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.

Comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile.

Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilità.

Se necessario, assistenza alle persone affinché possano raggiungere i servizi igienici.

Qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta.

**LEGGE 8 febbraio 2006, n.60****Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolano, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.

Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.

Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista e' tenuto a munire di museruola il proprio cane guida».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

**LEGGE 12 febbraio 1974, n. 34****Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a concedere un contributo speciale all'istituto postelegrafonici.**

Vigente al: 26-9-2018

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a concedere all'Istituto postelegrafonici uno speciale contributo quale concorso negli oneri derivanti all'istituto medesimo dall'applicazione dell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, nei confronti del personale degli uffici locali e delle agenzie.

Il contributo, determinato nel valore capitale di lire 62 miliardi, sara' versato al Fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in nove annualita', nelle misure e con riferimento agli anni qui sotto specificati:

anno 1972.....	L.	35.000.000.000
anno 1973.....	"	10.000.000.000
anno 1974.....	"	3.171.243.700
anno 1975.....	"	3.171.243.700
anno 1976.....	"	3.171.243.700
anno 1977.....	"	3.171.243.700
anno 1978.....	"	3.171.243.700
anno 1979.....	"	3.171.243.700
anno 1980.....	"	3.171.243.700

Art. 2.

Per far fronte alla spesa di cui al precedente articolo, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, fino all'ammontare di lire 67.200.000.000.

Le anticipazioni saranno concesse dalla Cassa depositi e prestiti in nove annualita' a partire dall'anno 1972, in corrispondenza dell'ammontare annuo dei contributi che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni versera' all'Istituto postelegrafonici.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle singole anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, da effettuarsi in trenta rate annuali posticipate al tasso vigente dei mutui della Cassa depositi e prestiti alla data della concessione, decorrera' dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui avra' luogo la somministrazione.

Per la parte eventualmente non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui anche obbligazionari con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente predetto con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Le singole anticipazioni che saranno corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti ed il ricavo dei mutui anche obbligazionari che saranno contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche saranno iscritti annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione medesima verranno stanziati annualmente, in corrispondenza, le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 1.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 febbraio 1974

LEONE

RUMOR - TOGNI - COLOMBO  
- GIOLITTI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

**Legge 25 agosto 1988, n.376****Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico**

## Art. 1

All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono aggiunti, i seguenti commi:

“Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida,

Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata”.

**LEGGE 14 FEBBRAIO 1974, N.37****GRATUITA' DEL TRASPORTO DEI CANI GUIDA DEI CIECHI SUI MEZZI DI  
TRASPORTO PUBBLICO**

Articolo Unico.

Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.

Al privo di vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida (Comma aggiunto dall'art. 1, L.25 agosto 1988, n. 376 (Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1988, n. 204) ).

Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata.

**D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 – art. 169****"Nuovo codice della strada"**

## TITOLO V

## NORME DI COMPORTAMENTO

**Art. 169.**

Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione. (1)
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.
5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età

inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. (2)

**6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.**

7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

(1) Qualora questa violazione sia commessa con un ciclomotore o con un motoveicolo ne è sempre disposta la confisca, secondo quanto stabilito dall'art. 213 comma 2 sexies introdotto dall'art. 5 bis del decreto legge 30 giugno 2005 n. 115 convertito con legge 168 del 17 agosto 2005 (in Gazz. Uff. n. 194 del 22 agosto 2005).(2) Comma così sostituito dall'art. 3 del D. Legisl. 13 marzo 2006, n. 150 (in Gazz. Uff. n. 87 del 13 aprile 2006).

## Ministero della Salute

### Ordinanza 06 agosto 2013

#### **Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (13A07313)**

(G.U. Serie Generale , n. 209 del 06 settembre 2013)

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011, «Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 settembre 2011, n. 209;

Considerato che continua a sussistere la necessita' di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumita' pubblica

dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita' di gestione degli animali;

Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra l'altro, delega per la disciplina della tutela dell'incolumita' personale dall'aggressione di cani (art. 21);

Ritenuto pertanto di determinare la durata dell'efficacia della presente ordinanza in 12 mesi, stante la pendenza dell'iter del predetto d.d.l.;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;

Ordina:

Art. 1

1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle autorita' competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facolta' di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto zooprofilattico

sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.

7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

#### Art. 2

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';
- c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.

2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformita' all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed e' presentato quando richiesto dalle autorita' competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

#### Art. 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita' di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressivita' ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

#### Art. 4

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermita' di mente.

Art. 5

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Art. 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorità secondo le disposizioni in vigore.

Art. 7

1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 agosto 2013

p. il Ministro  
il Sottosegretario di Stato  
Fadda

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2013  
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.  
Lavoro, registro n. 12, foglio n. 1

Presenza del cane guida in auto

**Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1.3.2004, prot. n. 653/2004**

Si condividono le osservazioni di codesto Ente circa la presenza del cane guida in auto.

Invero l'art. 169 c. 6 del Codice della Strada, nel vietare implicitamente il trasporto di animali selvatici, consente il trasporto di un solo animale domestico, in condizioni da non costituire impedimento o pericolo per la guida.

Il trasporto di più animali domestici e' consentito a condizione che gli stessi siano custoditi in apposite gabbie, o nel vano posteriore al posto di guida, purché munito di apposito divisorio. Pertanto il trasporto di un cane guida (animale domestico di indole particolarmente tranquilla, e come tale adeguata alle incombenze cui esso e' appositamente addestrato), alloggiato sul sedile posteriore insieme al cieco assoluto da esso accompagnato (cioè in condizioni che oggettivamente non costituiscono pericolo o impedimento per la guida), non costituisce in alcun modo violazione dell'art. 169 c. 6 del Codice".